

**D.L. 27/01/2022, n. 4**

**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2022, n. 21.**

**Art. 8. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura**

**In vigore dal 27 gennaio 2022**

1. I fondi di cui all' *articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27* , istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Il fondo di cui all' *articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* , istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All' *articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106* , le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall' *articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106* , è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall' *articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , il decreto è comunque adottato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

---